

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE DI II° LIVELLO COFELY ITALIA S.p.A.

Il giorno 28 febbraio 2011 presso la Sede di ASSISTAL in Roma, Via Basento n. 37

TRA

La COFELY ITALIA SpA (già Cofathec Servizi S.p.A.) di seguito denominata per brevità anche come la "Società"), con sede legale in Roma, via Ostiense n. 333, codice fiscale 07149930583, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDFSUEZ Energy Services International S.A. (Belgio), rappresentata da Clodomiro SISCO e Marco ALESSANDRI ed assistita da Antonio POZZOLI e Giancarlo RICCIARDI dell'ASSISTAL di Milano e Roma e da Arnaldo FIOREZZONI della CONFCOMMERCIO Roma

E

Le OO.SS. NAZIONALI:

FIM-CISL rappresentata da Stefano LOMBARDI
FIOM-CGIL rappresentata da Augustin BREDA
UILM-UIL rappresentata da Guglielmo GAMBARDELLA

FISASCAT-CISL rappresentata da Alfredo MAGNIFICO
FILCAMS-CGIL rappresentata da Danilo LELLI
UILTUCS-UIL rappresentata da Antonio VARGIU

unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

PREMESSO

- che con effetto dal 1.12.2009 la Cofathec Servizi S.p.A., con sede legale in Roma Via Ostiense n. 333, ha cambiato la denominazione sociale in COFELY ITALIA S.p.a. conservando immutati tutti gli altri riferimenti aziendali;
- che con l'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione Cofathec Servizi del 26.1.2004 le parti dichiaravano ufficialmente disdetto l'Accordo Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. del 1.3.2000 e contestualmente dichiaravano aperta la fase di discussione per un nuovo accordo di II° livello;
- che nel corso del mese di marzo 2004 le OO.SS nazionali settori Metalmeccanico e Terziario presentavano un'ipotesi di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
- che in data 1.8.2004 la Cofathec Servizi S.p.A., ex art. 47 L. 428/1990 e D.Lgs. 18/2001, ha fuso per incorporazione la Cofathec Servizi Industria S.p.A. (già Policarbo Servizi S.p.A.) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2112 C.C., tutto il personale della società incorporata è passato alla società incorporante che ha continuato ad applicare loro i trattamenti economici e normativi applicati fino al 31.7.2004 dalla Cofathec Servizi Industria S.p.A., in particolare l'Accordo N. 409-180/13 per i Trattamenti Aziendali di Policarbo Servizi S.p.A. del 31.1.2001;

- che in data 12.10.2004 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale è stato definito che per i dipendenti incorporati di cui al punto precedente le RSU ex Cofathec Servizi Industria S.p.A. e le rispettive OO.SS. nazionali e territoriali si impegnavano a non presentare una distinta piattaforma rivendicativa alla Cofathec Servizi S.p.A. e che gli istituti economici e normativi dell'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000 e dell'eventuale nuovo accordo in discussione non venissero applicati a tali lavoratori fino alla definizione di un accordo sindacale di armonizzazione dei loro trattamenti economici e normativi. Pertanto agli stessi lavoratori incorporati dovevano continuare ad essere applicati i trattamenti retributivi e normativi nonché gli accordi sindacali applicati dalla Cofathec Servizi Industria S.p.A. alla data della fusione;
- che in data 1.10.2010 la Cofely Italia S.p.A., ex art. 47 L. 428/1990 e D.Lgs. 18/2001, ha fuso per incorporazione la Cofely Residenziale S.r.l. e la Smirscesi S.r.l. e, pertanto, ai sensi dell'art. 2112 C.C., tutto il personale delle società incorporate è passato alla società incorporante che ha continuato ad applicare loro i trattamenti economici e normativi applicati fino al 30.9.2010 dalla Cofely Residenziale S.r.l. e dalla Smirscesi S.r.l.;
- che l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000 per tutto questo tempo ha continuato a produrre effetto;

CONSIDERATO:

- che a seguito dei mutati assetti organizzativi aziendali le parti hanno inteso definire nuovi aspetti normativi ed economici di secondo livello coerenti con l'evoluzione aziendale di cui sopra;
- che pertanto si ritiene esaurito positivamente il confronto in materia di contrattazione di secondo livello prevista dalle rispettive normative contrattuali di settore;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1)

Le premesse e i considerata formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

Articolo 2) DESTINATARI.

Destinatari del seguente Accordo sono solo ed esclusivamente i lavoratori in forza presso la Cofely Italia S.p.A. ai quali sono applicati il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti (di seguito nominato per brevità come "CCNL Metalmeccanico") e il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito nominato per brevità come "CCNL Terziario").

Dall'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3), sono esclusi solo ed esclusivamente i lavoratori provenienti dalla fusione per incorporazione della Cofathec Servizi Industria S.p.A. e i lavoratori provenienti dalla fusione per incorporazione di Cofely Residenziale S.r.l. e Smirscesi S.r.l. in Cofely Italia

S.p.A. di cui in premessa, fino alla definizione di un accordo di armonizzazione dei loro trattamenti economici e normativi.

Articolo 3) SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Per tutto quanto attiene il sistema di relazioni sindacali nel suo complesso, le parti convengono che è applicato quanto previsto dall'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali del 28.2.2011

Articolo 4) BUONI PASTO

Il "buono pasto" viene riconosciuto a tutti i lavoratori destinatari del presente accordo. Il valore del titolo e le modalità di fruizione sono le seguenti:

- Valore nominale del buono pasto € ==7,40== di cui ==6,40== a carico della Cofely Italia S.p.A. e € ==1,00== a carico del lavoratore trattenutogli direttamente dalle sue competenze mensili;
- Erogazione del buono pasto per ogni giornata di lavoro ordinaria con almeno 5 ore di presenza.

Il buono pasto non è cumulabile con erogazioni alternativa al servizio mensa attualmente in essere (ad es. Nuovo Pignone, Husquarna, ...). Qualsiasi variazione a tale situazione sarà preventivamente discussa con le RSU / RSA.

Articolo 5) MALATTIE ED INFORTUNI

Al personale inquadrato secondo il CCNL Terziario, in caso di malattia e di infortunio sul lavoro la Società garantisce il mantenimento dell'intera retribuzione di fatto percepita sia per i giorni di carenza che per i giorni dal quarto al ventesimo.

Per i lavoratori del Terziario, in caso di infortunio sul lavoro la quota di indennità a carico INAIL è anticipata dalla Società, alla quale è rimborsata dallo stesso Istituto.

Articolo 6) REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità, così come di seguito definito, costituisce un mezzo per fronteggiare l'esigenza di garantire la continuità dei servizi che costituiscono la specifica attività dell'azienda, migliorando il servizio reso alla clientela con la fornitura un servizio di pronto intervento al fine di assicurare il ripristino e la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti, salvaguardando l'incolumità delle persone.

Per quanto sopra, ed in considerazione che tale servizio rientra sempre di più nella previsione dei capitolati di appalto delle gare a cui la Cofely Italia S.p.A. partecipa, il servizio di reperibilità si configura come un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, tramite il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione Aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili come quelle sopra indicate.

Pertanto, nessun dipendente può rifiutarsi di prestare il servizio di reperibilità salve diverse disposizioni aziendali in considerazione di giustificati motivi che, su richiesta del lavoratore, sono esaminati congiuntamente con la Direzione Aziendale, con la possibilità del lavoratore di avvalersi dell'assistenza delle RSU/RSA.

La Società richiede ai propri lavoratori un impegno di reperibilità, come di seguito specificato, in relazione ad espresse previsioni contrattuali e/o nei casi in cui essa lo ritenga necessario.

La Società si impegna ad utilizzare nel servizio di reperibilità le figure professionali che, dotate di capacità adeguata al tipo di intervento, di conoscenza degli impianti e della loro ubicazione, siano realmente fungibili a garantire il servizio di cui sopra e, ferme

prestati nei tempi in uso in Azienda.

Si conviene che le ore di reperibilità prestate, con la sola esclusione delle ore di intervento, non siano considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Le parti convengono che l'indennità di reperibilità prevista dal presente articolo è stata quantificata considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi.

Le parti convengono, infine, che le indennità di reperibilità sono escluse dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

In caso di intervento durante il servizio di reperibilità, la prestazione straordinaria di lavoro decorre dal momento della chiamata e termina a fine intervento di emergenza (con l'esclusione quindi del tempo di rientro) ed è remunerata secondo quanto stabilito dai rispettivi CCNL Metalmeccanico e Terziario in materia di straordinario.

Qualora il personale comandato al servizio reperibilità non abbia avuto a disposizione un automezzo aziendale, in caso sia chiamato ad effettuare un intervento di emergenza gli sarebbero rimborsate le effettive spese sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto o, nel caso di utilizzo del proprio automezzo, un rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI in vigore.

Riposi compensativi in reperibilità.

In considerazione di quanto previsto dalla legge e dai rispettivi CCNL applicati in merito ai riposi giornalieri, considerando la peculiare tipologia di attività aziendale svolta durante il servizio di reperibilità (pronto intervento su impianti tecnologici), le parti convengono che durante tale servizio le ore consecutive di riposo ritenute necessariamente minime per permettere il recupero psico-fisico dei lavoratori tra un turno di lavoro e l'altro sono quelle stabilite dai rispettivi CCNL.

Pertanto, in giornate che non siano precedenti a giornate festive o comunque di riposo, al fine di garantire il riposo giornaliero di cui sopra, le parti concordano di individuare una fascia oraria definita "zona critica" all'interno della quale le ore di lavoro prestate in caso di intervento durante il servizio di reperibilità siano obbligatoriamente utilizzate e fruito come riposi compensativi posticipando l'inizio dell'orario di lavoro nella giornata lavorativa immediatamente successiva e consentendo, quindi, il godimento delle ore di riposo consecutivo stabilite dai CCNL prima di riprendere nuovamente servizio.

La "zona critica" - di quattro ore - è individuata nella fascia oraria notturna ricadente tra le ore 00.00 e le ore 04.00 per tutti i lavoratori la cui normale giornata lavorativa cominci alle ore 08.00 e tra le ore 23.00 e le ore 03.00 per tutti i lavoratori la cui normale giornata lavorativa cominci alle ore 07.00. In Centri Operativi, cantieri e/o presidi il cui orario di lavoro prevede l'inizio della giornata lavorativa in altri orari, l'inizio e la fine della "zona critica" è analogamente ragguagliato al diverso orario di inizio della giornata lavorativa.

La fruizione dei riposi compensativi avviene in tutti i casi in cui la durata di un intervento di reperibilità (misurato dal ricevimento della chiamata fino alla fine dell'intervento) si protragga per almeno un'ora all'interno della "zona critica".

In tal caso, le ore di durata dell'intervento - anche se cominciato prima dell'inizio della "zona critica" o se finito oltre il termine della stessa - devono essere obbligatoriamente usufruite come riposi compensativi, posticipando l'inizio della successiva giornata lavorativa di un uguale numero di ore.

Qualora tale arco di tempo fosse uguale o superiore alle 5 ore, il lavoratore è esonerato dal prestare servizio nella successiva giornata di lavoro che, al fine di garantire una protezione appropriata, è pagata per intero maturando ugualmente il diritto a percepire il buono pasto.

In considerazione che per tutti i lavoratori si adotta la forma "mensilizzata" della retribuzione, tali ore di riposo compensativo sono retribuite con la sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario notturno, in quanto la rimanente parte ordinaria è già compresa nella retribuzione mensile.

Nel caso in cui, durante gli interventi in reperibilità, il lavoratore matura il diritto alla fruizione di ore di riposo compensativo, al termine dell'intervento dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al proprio Responsabile di Commessa o, in subordine, al Responsabile Operativo, tramite invio agli stessi di SMS.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa sulla reperibilità.

Incontri con periodicità annuale si terranno tra le Direzioni di Area della Società e le RSU/RSA delle relative Unità Produttive al fine di verificare l'applicazione dell'istituto della Reperibilità.

Le parti, nel disciplinare l'istituto della reperibilità hanno inteso assolvere compiutamente ad ogni adempimento previsto dalle norme contrattuali e di legge in merito.

Le parti dichiarano che, per i Metalmeccanici, l'istituto della reperibilità, così come sopra normato, costituendo una disciplina di miglior favore rispetto alle norme contrattuali in materia, assorbe e sostituisce completamente le stesse, mentre per il terziario, invece, non essendo normato nel CCNL di categoria, il trattamento economico e normativo di reperibilità di cui sopra costituisce elemento aggiuntivo alla stessa disciplina contrattuale collettiva.

Articolo 7) PREMIO DI RISULTATO

In conformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali e dai rispettivi CCNL Metalmeccanico e Terziario in materia, le parti confermano il meccanismo di salario variabile collegato ai positivi risultati economici, e gestionali della Società.

Pertanto, si è convenuto di individuare i parametri predeterminabili e certificabili per effetto dei quali sia possibile determinare l'eventuale premio di risultato all'evolversi dei positivi risultati economici, di produttività, di efficienza e di qualità del servizio reso.

Su tali basi, le parti convengono che i parametri di riferimento individuati costituenti i Premio di Risultato siano:

1. **il risultato di esercizio o EBIT DA:** risultato economico prima dell'imputazione degli oneri finanziari, straordinari, degli ammortamenti, dei fondi e delle imposte;
2. **l'indice di soddisfazione del cliente:** indice che misura il grado di "soddisfazione globale clienti" della Cofely Italia S.p.A. e rilevato in base ad una indagine commissionata annualmente dalla Società ad una azienda specializzata esterna e basata su rilevazioni effettuate su un campione di suoi

clienti suddivisi in base alla regione (Nord, Centro Sud, Lazio / Sardegna) ed in base al settore di attività (Privato e Pubblico);

3. **Qualità:** ottenimento delle Certificazioni di Qualità

Ciascun parametro è indipendente e svincolato dai risultati degli altri. Pertanto si procede al calcolo di ogni singolo parametro e la loro somma costituisce il valore del Premio di Risultato da erogare ai beneficiari.

Modalità di calcolo e di erogazione.

Ad eccezione del parametro "Qualità" il cui obiettivo è unicamente costituito dall'ottenimento della relativa certificazione, gli obiettivi sono stabiliti annualmente nel seguente modo:

1. **EBIT DA:** è indicato dall'Azienda nel budget dell'anno di riferimento;
2. **INDICE DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE:** in considerazione dei buoni risultati conseguiti dalla Società nell'ultimo quadriennio (77,5/100) in merito alle indagini sulla rilevazione del livello di soddisfazione del cliente, le parti convengono seguire il principio "conservativo" del risultato. Pertanto, per tutta la vigenza di detto Accordo, l'obiettivo al 100% del risultato è costituito dal valore di 80/100

All'inizio di ogni anno, di norma entro il mese di marzo, la Società comunica gli obiettivi da raggiungere per il parametro "EBIT DA".

Alla fine di ogni anno di riferimento, di norma entro il successivo mese di marzo, la Società comunica, per ogni parametro, il valore rilevato e conseguito a fine anno ed indicato nel reporting della Società.

Lo scostamento percentuale tra le due cifre (budget e consuntivo) indica in che misura l'obiettivo è stato raggiunto.

Le parti convengono che a partire dall'anno 2011 gli importi componenti i parametri del Premio di Risultato sono quelli di seguito indicati:

	80%	90%	obiettivo 100%	110%	120%
EBIT DA (risultato d'esercizio)	0,00 €	125,00	250,00 €	525,00	800,00 €
Soddisfazione cliente	0,00 €	50,00 €	100,00 €	150,00 €	200,00 €
Qualità (certificazione ISO 9001 14001)	400,00 €				
TOTALI	400,00 €	575,00 €	750,00 €	1.075,00 €	1.400,00 €

EBIT DA:

All'80% dell'obiettivo = € 0

Dall'80,01% al 90% dell'obiettivo = graduale aumento fino a € 125,00

Conto 2a per 80
Conto 2a per 85
Conto 2a per 90
Conto 2a per 95
Conto 2a per 100
Conto 2a per 105
Conto 2a per 110
Conto 2a per 115
Conto 2a per 120

Dal 90,01% fino al 100% dell'obiettivo = ulteriore graduale incremento fino a € 250,00

Dal 100,01% fino al 110% dell'obiettivo = ulteriore graduale aumento fino a € 525,00

Dal 110,01% fino al 120% e oltre dell'obiettivo = ulteriore graduale aumento fino a € 800,00

SODDISFAZIONE CLIENTE:

All'80% dell'obiettivo = € 0

Dall'80,01% al 90% dell'obiettivo = graduale aumento fino a € 50,00

Dal 90,01% fino al 100% dell'obiettivo = ulteriore graduale incremento fino a € 100,00

Dal 100,01% fino al 110% dell'obiettivo = ulteriore graduale aumento fino a € 150,00

Dal 110,01% fino al 120% e oltre dell'obiettivo = ulteriore graduale aumento fino a € 200,00

QUALITA':

all'ottenimento delle certificazioni = € 400,00

Le parti convengono che il Premio di Risultato è erogato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed è corrisposto a tutto il personale in forza alla data di erogazione, mentre per i neo assunti è calcolato in rapporto ai mesi di servizio prestati nell'anno di riferimento; a tal proposito il singolo mese si considera maturato se costituito da più di quindici giorni di rapporto.

Le parti convengono inoltre, che il Premio di Risultato è corrisposto con criteri di proporzionalità a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo parziale e in caso di periodi di inattività per i quali non è prevista, dalle normative legislative/contrattuali, alcuna erogazione di retribuzione a carico dell'azienda o integrazione a quanto percepito dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Si conviene che il Premio di Risultato rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1, co. 67 L. 24.12.2007 n. 247, così come rientrerà in quelle previste da eventuali futuri provvedimenti in merito, per effetto dei quali le erogazioni derivanti dai contratti collettivi aziendali di II° livello godono di particolari benefici contributivi.

Si conviene, altresì, che gli importi in questione non sono utili agli effetti del computo del Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'art. 2120 C.C., così come modificato dalla L. 297/82. Inoltre, i suddetti importi non incidono su alcun altro istituto contrattuale o di legge, in quanto le parti si danno atto di avere tenuto presente nella determinazione degli stessi di una siffatta incidenza, così come previsto dall'art. 3 L. 29.7.1996 n. 402.

Successivamente alla chiusura semestrale di verifica dell'andamento del bilancio societario, la Società fornirà alle OO.SS. nazionali ed al Coordinamento Nazionale RSU/RSA l'informazione relativa all'andamento degli obiettivi EBIT DA e Tasso Frequenza Infortuni costituenti il Premio di Risultato.

Articolo 8) PERMESSI PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

La Società mette a disposizione di ogni dipendente destinatario del presente Accordo 16 ore annue di permesso retribuito da utilizzarsi per visite mediche specialistiche documentate.

Tali ore di permesso non sono cumulabili nel corso dei vari anni di vigenza del presente Accordo, ma si azzerano all'inizio di ogni anno.

Tali permessi sono destinati solo ed esclusivamente all'effettuazione di quelle visite mediche specialistiche che non sia possibile effettuare in orari diversi da quelli ordinari di lavoro.

Pertanto, i beneficiari devono produrre alla Direzione Aziendale idonea documentazione allo scopo, pena il mancato riconoscimento di tale istituto.

E' facoltà della Direzione Aziendale valutare la concessione di un maggiore numero di ore di permesso retribuite per visite mediche specialistiche per i dipendenti che soffrano di patologie particolarmente gravi e che abbiano un basso accantonamento di permessi annui retribuiti.

Nel caso in cui futuri rinnovi dei CCNL Metalmeccanico e Terziario dovessero introdurre permessi di analoga natura, le 16 ore previste dal presente articolo sarebbero totalmente assorbite dalla nuova normativa collettiva.

Articolo 9) PERMESSI PER NASCITA FIGLIO

In occasione della nascita di un figlio, al lavoratore padre sono concesse 8 ore di permesso retribuito dalla Società da fruirsi il giorno della nascita o la giornata lavorativa successiva.

Nel caso questo evento si manifesti in giornate festive, prefestive non lavorative o di riposo per il personale turnista, le 8 ore di permesso sono fruite nella giornata lavorativa immediatamente successiva alla data della nascita.

Il presente istituto è applicato anche in caso di adozione; nel qual caso il lavoratore padre o la lavoratrice madre che non usufruisce del congedo di paternità / maternità per adozione di cui al D.Lgs. 151/2001, può usufruire del permesso successivamente alla presentazione del certificato di stato di famiglia dal quale risulti il figlio adottato.

Quanto normato nel presente articolo sarà sostituito e assorbito dalle eventuali normative di Legge o di Contratto che dovessero eventualmente intervenire in materia.

Articolo 10) MERCATO DEL LAVORO

Nel caso in cui le leggi o i rinnovi contrattuali dovessero introdurre modifiche in materia di "mercato del lavoro" rispetto a quanto attualmente normato nei due CCNL di riferimento, le parti si impegnano ad incontrarsi per analizzarne i contenuti ed il loro eventuale impatto in ambito aziendale.

Articolo 11) FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

Sulla base di quanto definito in materia dal CCNL Metalmeccanico e dal CCNL Terziario, la Società si riserva, laddove esigenze organizzative lo richiedessero, di predisporre un progetto di "Flessibilità dell'orario di lavoro".

Articolo 12) VALIDITA', DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Le parti si danno atto che il presente Accordo, unitamente a quanto previsto dall'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali del 28.2.2011, costituisce un complesso economico e normativo migliorativo sia rispetto alle norme dei CCNL di

